

VADEMECUM SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI RIMBORSI/ATTIVITÀ, IN FAVORE DEI TUTORI VOLONTARI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, IN OSSERVANZA AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO, CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL'8 AGOSTO 2022, E ALLE CIRCOLARI PROT. N. 56758 DEL 21 OTTOBRE 2022 E N. 57248 DEL 24 OTTOBRE 2022.

SOMMARIO

Prefazione	2
Normativa di riferimento	3
Le Funzioni del Tutore Volontario	4
Rimborso spese di viaggio.....	5
Attestazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni	6
Modalità di invio delle richieste al Tribunale per i minorenni	6
Cadenza presentazione richiesta di rimborso.....	6
Equo indennizzo	7
Art. 8 Procedura per l'erogazione dell'equa indennità.....	8
Rimedi – istanza dichiarata inammissibile	9
Chiarimenti – sul modello da utilizzare e sulle spese ordinarie	9
Invio istanze alla Prefettura competente ex art. 5	10
Modalità di invio delle istanze alla prefettura.....	10
Varie ed eventuali	11
In sintesi	11
Allegati:	12

PREFAZIONE

Il Garante regionale dell'Infanzia e dell'adolescenza, a seguito di varie richieste provenienti dai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, in data 19 febbraio 2024, ha indetto presso il Consiglio regionale, un incontro, con:

1. il Tribunale per i minorenni di Potenza;
2. la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
3. la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Matera;
4. l'Associazione Lucana dei Tutori Volontari MSNA.

I tutori volontari (iscritti in Basilicata nel registro dei Tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni di Potenza) lamentano difficoltà nell'ottenere sia il rimborso per le spese di viaggio, sia (alla cessazione dell'ufficio) l'assegnazione di un'equa indennità.

Al termine dell'incontro, dopo ampia discussione, si è deciso di predisporre e condividere un Vademecum che individui *"il percorso"* che i Tutori devono seguire per richiedere sia il rimborso delle spese di viaggio che l'equa indennità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Ministero dell'Interno - Decreto 8 agosto 2022 che “Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”;
- ✓ Circolare prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022;
- ✓ Circolare prot. n. 57248 del 24 ottobre 2022;
- ✓ LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- ✓ La tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- ✓ Decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza).
- ✓ Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).

LE FUNZIONI DEL TUTORE VOLONTARIO

Per i minori stranieri non accompagnati Legge del 7 aprile 2017, n. 47 (cosiddetta Legge Zampa)

- Obiettivo della tutela Il compito del tutore è curare e proteggere il minore, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per gli atti straordinari occorre il consenso del Giudice Tutelare o del Tribunale per Minorenni a seconda dei casi (artt. 374¹ e 375 c.c.).

Le funzioni del tutore sono previste all'art. 357 c.c., per il quale: "Il Tutore ha la cura della persona del minore. Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni" (anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali).

La funzione del tutore è gratuita (art 379² cod. civ).

Cosa cambia alla luce della legge 47/2017 rivolta ai minori stranieri non accompagnati:

- Circa la nomina del tutore: Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato;
- Circa gli elenchi dei tutori volontari: Sono istituiti ai sensi dell'art. 11 gli elenchi dei tutori volontari; a tale elenchi potranno essere iscritti privati cittadini selezionati (le modalità di selezione sono previste all'interno

¹ (Autorizzazione del giudice tutelare).

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

² (Gratuità della tutela). L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

delle linee guida emanate dal Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il tutore volontario potrà ottenere il rimborso delle spese di viaggio, sostenute per attività inerenti l'ufficio della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati³ (m.s.n.a.), ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2022 e delle disposizioni impartite dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno con le circolari prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022 e n. 57248 del 24 ottobre 2022.

L'Art. 3 recita: *“Spese sostenute dai tutori volontari”*

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1, comma 882, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria, attestate ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).

2. Le spese di cui al comma 1 sono interamente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

3. In caso di utilizzo di un mezzo diverso da quello pubblico, l'importo rimborsabile è determinato in base al tasso di rimborso chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti dall'A.C.I. per l'anno in cui il mezzo è stato utilizzato.

Prima di presentare l'istanza di rimborso alla Prefettura competente per territorio, in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato (ovvero del tutore), quest'ultimo dovrà farsi rilasciare dal Centro ove è

³ La definizione di minore straniero non accompagnato (m.s.n.a.) è ricavabile dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa), secondo cui per m.s.n.a. si intende *“il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*.

accolto il minore, ogni volta che si reca in visita al minore, un'attestazione della presenza, con indicazione di:

- data;
- orario;
- generalità del tutore;
- generalità del minore.

Tali attestazioni, che il Centro di accoglienza è tenuto a rilasciare dovranno essere allegate alla richiesta di rimborso da presentare alla Prefettura competente.

ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il tutore dovrà altresì farsi rilasciare dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) del decreto 8 agosto 2022, attestazione, circa l'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela del minore.

L'attestazione verrà rilasciata dal Tribunale de quo EX-POST ovvero dopo che il tutore ha già sostenuto le spese di viaggio e previa allegazione della relativa documentazione e dell'attestazione di presenza rilasciata dal Centro di accoglienza.

MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Tutte le richieste di cui agli artt. 3 e 7 del Decreto 8 agosto 2022 dovranno essere inviate tramite pec al seguente indirizzo: prot.tribmin.potenza@giustiziacert.it.

CADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO

Data la mole di lavoro già in capo al Tribunale per i minorenni, si ritiene preferibile, che le domande di rimborso sempre tramite pec all'indirizzo: prot.tribmin.potenza@giustiziacert.it vadano presentate una volta all'anno; l'annualità va calcolata a decorrere dalla nomina.

Qualora le spese anticipate dal tutore fossero di rilevante entità la richiesta di attestazione può essere presentata trimestralmente, sempre che si tratti di spese “eccezionali di rilevante entità”.

Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso prima della scadenza dell'anno al momento della chiusura della tutela (maggiore età, allontanamento, trasferimento ecc.).

Alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute, da trasmettere alla Prefettura competente, (PEC) dovranno essere allegati:

1. l'attestazione di presenza del Centro di accoglienza;
2. la dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso;
3. l'attestazione del Tribunale per i minorenni;
4. la documentazione comprovante le spese di viaggio sostenute in caso di utilizzo di mezzi pubblici, ovvero in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli pubblici, autocertificazione attestante il numero dei chilometri percorsi.

EQUO INDENNIZZO

Alla cessazione dell'Ufficio di tutore volontario e quando lo stesso si è contraddistinto da un'attività, inerente le funzioni della tutela volontaria del minore straniero non accompagnato, particolarmente:

- ✓ onerosa;
- ✓ complessa;
- ✓ di lunga durata;

il tutore potrà richiedere ex artt. 4 e 8 del Decreto l'assegnazione di un'equa indennità.

L'art. 4 - Equa indennità recita: “1. In attuazione dell'art. 1, comma 882, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di

circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata al tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, accompagnata da una **relazione, sottoscritta dall'interessato, riepilogativa delle attività svolte e di ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità ai sensi del comma 1.**

3. Il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, considerata la durata dell'ufficio, le attività svolte, l'onerosità complessiva della gestione e ogni altro elemento idoneo a comprovare i requisiti di cui al comma 1, può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.

4. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato”.

ART. 8 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

Prima di presentare l'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità, il tutore dovrà presentare al Tribunale per minorenni, sempre tramite pec prof.tribmin.potenza@giustiziacert.it una relazione riepilogativa delle attività svolte, sottoscritta, contenente ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessità e onerosità dell'ufficio del tutore volontario.

La valutazione da parte del Giudice de quo si concluderà con un provvedimento o di assegnazione o di rigetto.

Se il tutore avrà ottenuto dal Tribunale un provvedimento di assegnazione, potrà presentare tramite pec, alla Prefettura competente (in base alla residenza o domicilio del tutore – quindi a Potenza oppure a Matera) richiesta di liquidazione dell'equa indennità.

L'articolo sopra indicato prevede ai seguenti comma: "1. *L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità è presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato.*

2. *L'istanza è presentata mediante il modello di cui all'Allegato 1, compilato con le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato, gli estremi del provvedimento di nomina del tutore, nonché l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato, corredata dal provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni assegna l'equa indennità".*

L'importo **massimo**, che il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, potrà assegnare è pari a **900 euro** ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto/2022.

RIMEDI – ISTANZA DICHIARATA INAMMISSIBILE

Contro il provvedimento del giudice monocratico il tutore volontario può fare ricorso all'organo collegiale (art. 4 comma 5 del Decreto 8 agosto 2022: "*Il provvedimento con cui l'istanza di assegnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata è reclamabile ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile, con ricorso al tribunale per i minorenni che decide in camera di consiglio*").

CHIARIMENTI – SUL MODELLO DA UTILIZZARE E SULLE SPESE ORDINARIE

Sia per il rimborso delle spese di viaggio che per l'equo indennizzo va utilizzato l'allegato 1, documento accluso al Decreto del 08 agosto 2022.

Tutte le spese ordinarie attinenti ai minori stranieri non accompagnati (Msna), sono a carico del Centro di accoglienza dove lo stesso è ospitato (es. vitto, alloggio, spese mediche, zaino, libri, vestiti ecc.)

INVIO ISTANZE ALLA PREFETTURA COMPETENTE EX ART. 5

L'art. 5 del decreto 8 agosto 2022 così come ripreso nella circolare n. 56758 del 21 ottobre 2022 a pag. 3 prevede che: “L'istanza di attribuzione degli importi dovuti è presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, a mezzo di **posta elettronica certificata**, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, corredato dalla relativa documentazione.

2. La Prefettura può chiedere l'integrazione della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta insufficiente o incompleta.

3. Per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica la **cadenza trimestrale** già prevista per i pagamenti a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

4. La Prefettura, verificata la presenza della documentazione richiesta, entro **il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento**, segnala al Ministero dell'interno il fabbisogno necessario.

Il Ministero, verificata la disponibilità di risorse in bilancio, provvede al trasferimento delle stesse alla Prefettura che, a sua volta, ne cura l'erogazione al richiedente entro i successivi trenta giorni. Le richieste di fabbisogni pervenute al Ministero dell'interno oltre il termine previsto al primo periodo del presente comma possono essere considerate, nei limiti delle risorse disponibili, per l'erogazione nel trimestre successivo”.

MODALITÀ DI INVIO DELLE ISTANZE ALLA PREFETTURA

Tutte le richieste di cui agli articoli 6, 7 e 8, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al succitato decreto.

Quindi, sia quelle relative alle spese di viaggio sia le assegnazioni di un equo indennizzo, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi pec (in relazione al luogo di residenza o di domicilio del tutore volontario):

per la Provincia di Potenza - protocollo.prefpz@pec.interno.it

per la Provincia di Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it

VARIE ED EVENTUALI

I centri di accoglienza sono invitati a COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE al Tribunale per i minorenni all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicato, ogni spostamento del minore; questo al fine di consentire al Tribunale per i minorenni, di conoscere con esattezza l'ubicazione del minore alla data di nomina del tutore volontario.

IN SINTESI

Con l'approvazione del Decreto 8 agosto 2022 vengono finalmente chiarite quali siano le spese rimborsabili e viene definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti, così rafforzando il ruolo ed il riconoscimento dei tutori volontari, privati cittadini che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo per sostenere i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di integrazione.

Per quanto riguarda:

- ✓ i permessi retribuiti, il decreto prevede che le richieste al datore di lavoro dovranno essere corredate dal nulla osta del Tribunale per i minorenni, che dichiara la necessità dell'intervento a favore del minore. Il datore di lavoro avanzerà la richiesta di rimborso alla Prefettura del territorio in cui il tutore presta la sua opera.
- ✓ Le spese di viaggio sostenute dal tutore per incontrare il minore o per adempiere alla propria funzione, saranno rimborsate interamente qualora si utilizzino i trasporti pubblici e con rimborso chilometrico nel caso di utilizzo del mezzo privato.
- ✓ L'articolo 4 introduce anche il concetto di equa indennità, che può arrivare a un **massimo di 900 euro** e che può essere richiesta dal tutore volontario in circostanze straordinarie al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa: la richiesta va inviata al Tribunale per i minorenni competente, con una relazione che la motivi. Tale richiesta non può essere avanzata quando la tutela sia iniziata nei tre mesi precedenti la maggiore età del

minore. Il Tribunale decide in camera di consiglio l'accoglimento o meno della richiesta di equa indennità.

- ✓ In ogni caso sia la liquidazione delle spese di viaggio che dell'equa indennità (nella misura assegnata dal Tribunale per i minorenni) va effettuata dalla Prefettura competente utilizzando l'Allegato 1 al Decreto del 08 agosto 2022.

ALLEGATI:

- ✓ Circolare prot. n. 56758 del 21 ottobre 2022;
- ✓ Circolare prot. n. 57248 del 24 ottobre 2022;
- ✓ Allegato 1;
- ✓ Fac-simile di attestazione presenza.